**Parlamento europeo**
2019-2024

*Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni*

**2022/0117(COD)**

24.5.2023

# PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica")
(COM(2022)0177 – C9-0161/2022 – 2022/0117(COD))

Relatrice per parere(*): Ramona Strugariu

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

Le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) non sono un problema nuovo per l'Unione europea. Il verificarsi di tali azioni legali è in costante aumento in Europa, come documentato da diverse organizzazioni indipendenti che monitorano il fenomeno. La ricerca e la consapevolezza in materia sono aumentate in seguito all'assassinio della giornalista investigativa maltese Daphne Caruana Galizia, nell'ottobre 2017. Al momento della sua morte, Daphne Caruana Galizia aveva 48 azioni legali avviate contro di lei. Questi procedimenti abusivi sono continuati anche dopo la sua morte, quando sono stati trasmessi alla sua famiglia, causando ai familiari enormi oneri finanziari e psicologici.

La ricerca condotta dalla Coalition Against SLAPPs in Europe (CASE) ha evidenziato l'aumento sostenuto del numero di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica dal 2016, con cifre in aumento di oltre il 400 % nel 2021. La ricerca CASE sottolinea la portata del problema evidenziando che nella sola Croazia, ad aprile 2021, erano state individuate quasi 1 000 cause legali attive contro i media. La ricerca ha presentato vari esempi provenienti da diversi Stati membri come Polonia, Francia, Italia, Malta o Slovenia, sottolineando la dimensione europea della questione e la necessità di una soluzione comune europea.

Le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica possono essere domande totalmente o parzialmente infondate. Tuttavia, i due punti comuni che caratterizzano le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica sono l'uso abusivo del processo giudiziario e il loro impiego in relazione alla partecipazione pubblica. Le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica sono, pertanto, avviate per scopi diversi dal far valere, rivendicare o esercitare realmente un diritto e hanno come finalità principale prevenire, restringere o penalizzare la partecipazione pubblica. Attraverso l'uso abusivo del sistema giudiziario, le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica non solo causano danni finanziari e psicologici significativi alle loro vittime, ma limitano anche l'accesso alla giustizia ad altri cittadini, sovraccaricando il sistema giudiziario. Tali domande sono spesso caratterizzate da uno squilibrio di potere, ma non sempre. L'esistenza di molteplici procedimenti, la natura sproporzionata della domanda, nonché l'uso di tattiche dilatorie e vessatorie sono ulteriori indicazioni della natura abusiva delle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica. L'approccio scelto è creare una definizione chiara che comprenda sia le domande manifestamente infondate che quelle che hanno qualche fondatezza giuridica, ma che presentano le suddette caratteristiche e comportano un abuso di diritti.

Le vittime delle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica coprono un'ampia varietà di soggetti. Le vittime possono essere sia persone fisiche che giuridiche e vanno da giornalisti e organi di stampa ad attivisti, editori, difensori dei diritti umani e persino privati. Il punto comune di queste categorie è il loro impegno nella partecipazione pubblica. Le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica possono essere utilizzate direttamente o indirettamente nei confronti di chiunque sia impegnato nella partecipazione pubblica e possono colpire anche soggetti coinvolti in attività preparatorie o di supporto alle stesse. La presente direttiva deve garantire una protezione adeguata a tutte queste categorie.

Al fine di affrontare in modo efficace e completo la questione, occorre ampliare anche la definizione di partecipazione pubblica, in modo da includere le attività svolte nell'esercizio di diversi diritti, oltre a quello della libertà di espressione e di informazione. L'esperienza ha dimostrato che la definizione dovrebbe includere un elenco non esaustivo, che copra tra l'altro le libertà di associazione e di riunione, nonché le libertà accademiche. Dato l'elevato numero di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica avviate nei confronti di giornalisti e di operatori dei media, è essenziale che il pluralismo e la libertà dei media siano contemplati dalla definizione di ciò che costituisce una questione di interesse pubblico legata all'impegno nella partecipazione pubblica.

Affinché la presente direttiva produca l'effetto desiderato di proteggere le persone attive nella partecipazione pubblica da contenziosi abusivi, le sue disposizioni devono delineare diverse garanzie procedurali, tra cui un efficace meccanismo di rigetto anticipato, disponibile d'ufficio o su richiesta del convenuto. L'ammissibilità di un meccanismo di rigetto anticipato non può essere soggetta a una soglia più elevata rispetto a quella di altre garanzie procedurali. La direttiva non deve discriminare tra diverse categorie di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica. Per conseguire tale obiettivo, il meccanismo deve essere ampliato e reso accessibile a tutte le vittime di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica. L'approccio proposto per quanto concerne le garanzie procedurali, e in particolare il meccanismo di rigetto anticipato, consiste nell'abbandonare la dicotomia della Commissione tra contenziosi manifestamente infondati e contenziosi abusivi.

Ai fini di un meccanismo di rigetto anticipato efficace, l'onere della prova per l'accertamento giudiziale incombe all'attore. L'approccio proposto consiste nel chiedere all'attore di stabilire un caso prima facie per ogni elemento essenziale della causa dell'azione che garantisca che la domanda non sia abusiva. Tale soglia bilancia i diritti del convenuto con quello di accesso alla giustizia da parte dell'attore, stante l'abbandono dell'iniziale disponibilità del meccanismo di rigetto anticipato solo per i contenziosi manifestamente infondati.

La proposta della Commissione è un eccellente primo passo verso la conclusione del contenzioso abusivo nei confronti della partecipazione pubblica e giunge in un momento in cui le statistiche hanno evidenziato la necessità di una soluzione comune europea. La proposta affronterebbe tuttavia solo una piccola parte del problema, dal momento che la competenza a livello dell'Unione è limitata alle questioni di diritto procedurale. È, pertanto, fondamentale che gli Stati membri adottino ulteriori misure a integrazione di quelle adottate a livello dell'Unione. A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri non dovrebbero limitare l'estensione di tali disposizioni solo ai casi transfrontalieri in materia di diritto civile e commerciale, ma estenderla anche ai casi nazionali e ai casi disciplinati dal diritto penale. Allo stesso tempo, dopo il periodo di revisione, la Commissione dovrebbe anche valutare la possibilità di affrontare i casi penali di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica, attraverso le opportune misure giuridiche.

Anche l'attuazione della raccomandazione allegata alla presente proposta legislativa è essenziale per la sua efficacia. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero anche prendere in considerazione l'introduzione di norme dedicate che disciplinino i codici deontologici degli avvocati e di altri operatori del diritto, in modo da sanzionare la partecipazione all'avvio di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica o a mascherarle come rivendicazioni fondate.

Infine, come ulteriore passo avanti, la Commissione dovrebbe rivedere i regolamenti Bruxelles I bis e Roma II al fine di affrontare qualsiasi altro potenziale caso di forum shopping non contemplato dalla presente direttiva.

## EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

**Emendamento 1**
**Proposta di direttiva**
**Titolo**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Proposta di | Proposta di |
| DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO | DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
| sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari ***manifestamente infondati o*** abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") | sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") |

**Emendamento 2**
**Proposta di direttiva**
**Visto 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,*** |

**Emendamento 3**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (2) L'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea stabilisce che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") prevede, tra gli altri, il | (2) L'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea stabilisce che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") prevede, tra gli altri, il |

diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto alla libertà di espressione e d'informazione, che include il rispetto della libertà e del pluralismo dei media (articolo 11), e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47).

diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto alla libertà di espressione e d'informazione, che include il rispetto della libertà e del pluralismo dei media (articolo 11), ***della libertà di riunione*** e ***di associazione (articolo 12) e della libertà delle arti e delle scienze (articolo 13), nonché*** il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47). ***L'articolo 12 della Carta garantisce esplicitamente il diritto di ogni individuo di fondare sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi, come ulteriormente consolidato nell'articolo 28 della Carta, che sancisce il diritto di negoziazione e di azioni collettive.***

**Emendamento 4**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (3) Il diritto alla libertà di espressione e di informazione di cui all'articolo 11 della Carta comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. All'articolo 11 della Carta dovrebbero essere attribuiti il significato e la portata del corrispondente articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ("CEDU") relativo alla libertà di espressione, quale interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. | (3) Il diritto alla libertà di espressione e di informazione di cui all'articolo 11 della Carta comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. All'articolo 11 della Carta dovrebbero essere attribuiti il significato e la portata del corrispondente articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ("CEDU") relativo alla libertà di espressione, quale interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. ***La CEDU ha costantemente considerato il diritto alla libertà di espressione uno dei "fondamenti essenziali" di una società democratica e sia la Carta che la CEDU accordano una portata molto ampia al diritto di esprimersi liberamente.*** |

**Emendamento 5**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(3 bis) Come riconosciuto da una giurisprudenza costante della Corte europea per i diritti dell'uomo in relazione all'interpretazione delle pertinenti disposizioni della CEDU, alla luce della quale la Carta deve essere interpretata e applicata ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, il diritto alla libertà di espressione e di informazione è strettamente connesso all'esercizio di altri diritti e libertà, compreso il diritto alla libertà di riunione e di associazione e alla libertà delle arti e delle scienze, compresa la libertà accademica. La CEDU impone inoltre ai paesi contraenti l'obbligo positivo di salvaguardare la libertà e il pluralismo dei media e di creare un ambiente favorevole alla partecipazione al dibattito pubblico.*** |

**Emendamento 6**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 3 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(3 ter) Il diritto alla libertà di espressione è un diritto fondamentale che deve essere esercitato nell'ambito del "principio del bilanciamento dei diritti", come sancito dalla giurisprudenza della CEDU e nel rispetto dell'articolo 54 della Carta.*** |

**Emendamento 7**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (4) Scopo della presente direttiva è | (4) Scopo della presente direttiva è |

| | |
|---|---|
| ***proteggere le*** persone fisiche ***e*** giuridiche attive nella partecipazione pubblica su questioni di interesse pubblico, in particolare i giornalisti e i difensori dei diritti umani, da procedimenti giudiziari avviati nei loro confronti per dissuaderle dalla partecipazione pubblica (comunemente denominati "azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica", "SLAPP" o "azioni bavaglio"). | ***stabilire norme minime a livello dell'Unione per garantire la protezione delle*** persone fisiche ***o*** giuridiche attive nella partecipazione pubblica su questioni di interesse pubblico, in particolare i giornalisti***, gli organi d'informazione/le organizzazioni del settore dei media, gli editori*** e i difensori dei diritti umani, ***compresi la società civile, le organizzazioni non governative e i sindacati, nonché ricercatori, accademici o artisti, difensori dei diritti umani, dell'ambiente, dei diritti delle donne e delle persone LGBTIQ+, attivisti, sindacati, blogger, informatori od oppositori politici,*** da procedimenti giudiziari avviati nei loro confronti***, o dalle minacce di procedimenti giudiziari,*** per dissuaderle dalla partecipazione pubblica (comunemente denominati "azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica", "SLAPP" o "azioni bavaglio"). |

**Emendamento 8**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 4 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(4 bis) Le persone fisiche e giuridiche attive nella partecipazione pubblica svolgono un importante ruolo democratico nel sostenere il dibattito pubblico, i diritti fondamentali e i valori democratici, l'inclusione sociale, la protezione dell'ambiente e lo Stato di diritto, oltre a rafforzare la democrazia, la parità di genere e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE.*** |

**Emendamento 9**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (5) I giornalisti svolgono un ruolo importante nel facilitare il dibattito pubblico e nello scambio di informazioni, opinioni e idee. È essenziale che dispongano dello spazio necessario per contribuire a un dibattito aperto, libero ed equo e per contrastare la disinformazione, le ingerenze e la manipolazione delle informazioni. I giornalisti dovrebbero essere in grado di svolgere le loro attività in modo efficace per garantire che i cittadini abbiano accesso a una pluralità di opinioni nelle democrazie europee. | (5) I giornalisti svolgono un ruolo importante nel facilitare il dibattito pubblico e nello scambio di informazioni, opinioni e idee. ***Un giornalismo indipendente, imparziale, professionale e responsabile e l'accesso a un'informazione pluralistica sono pilastri fondamentali della democrazia.*** È essenziale che ***i giornalisti*** dispongano dello spazio necessario per contribuire a un dibattito aperto, libero ed equo e per ***informare in modo indipendente da qualsiasi pressione, tutti aspetti essenziali per*** contrastare la disinformazione, le ingerenze e la manipolazione delle informazioni. I giornalisti dovrebbero essere in grado di svolgere le loro attività in modo efficace ***e senza timori,*** per garantire che i cittadini abbiano accesso a una pluralità di opinioni nelle democrazie europee. ***I giornalisti devono però fronteggiare un contesto sempre più difficile nell'esercizio della loro professione, in cui le SLAPP, insieme a pressioni commerciali e politiche, carichi di lavoro pesanti, precarietà di carriera o autocensura, rappresentano una minaccia significativa per l'accesso del pubblico alle informazioni.*** |

**Emendamento 10**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (6) I giornalisti investigativi hanno un ruolo particolarmente importante ***nella lotta alla*** criminalità organizzata, ***alla*** corruzione ***e all'estremismo***. Svolgono un lavoro che comporta rischi particolarmente elevati e sono sempre più esposti ad attacchi e molestie. È necessario un solido sistema di garanzie affinché possano esercitare la loro funzione cruciale di | (6) I giornalisti investigativi ***e le organizzazioni dei media*** hanno un ruolo particolarmente importante ***nel portare alla luce fatti riguardanti, tra l'altro, la*** criminalità organizzata, ***gli abusi di potere, la*** corruzione***, le pratiche scorrette, il nepotismo, i casi di porte girevoli, le violazioni dei diritti fondamentali e l'estremismo violento***. Svolgono un lavoro |

| | |
|---|---|
| vigilanza su questioni di legittimo interesse pubblico. | che comporta rischi particolarmente elevati e sono sempre più esposti ad attacchi***, omicidi, minacce, intimidazioni*** e molestie. È necessario un solido sistema di garanzie ***e tutele, anche per proteggere la loro incolumità e la loro vita e svolgere indagini sugli omicidi di cui sono vittima,*** affinché ***i giornalisti investigativi*** possano esercitare la loro funzione cruciale di vigilanza su questioni di legittimo interesse pubblico***, senza timore di punizioni per il fatto di cercare la verità e informare l'opinione pubblica***. |

**Emendamento 11**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (7) Anche i difensori dei diritti umani svolgono un ruolo importante nelle democrazie europee, in particolare nella difesa dei diritti fondamentali, dei valori democratici, dell'inclusione sociale, dell'ambiente e dello Stato di diritto. Dovrebbero poter partecipare attivamente alla vita pubblica e far sentire la loro voce su questioni politiche e sui processi decisionali senza timore di intimidazioni. Per "difensori dei diritti umani" s'intendono le persone o le organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti fondamentali e di una serie di altri diritti, tra cui i diritti ambientali e climatici, i diritti delle donne, i diritti delle persone LGBTIQ e delle persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, i diritti dei lavoratori e le libertà religiose. Anche altri partecipanti al dibattito pubblico, come i ricercatori e gli ***accademici***, meritano una protezione adeguata. | (7) Anche i difensori dei diritti umani svolgono un ruolo importante nelle democrazie europee, in particolare nella difesa dei diritti fondamentali, dei valori democratici, dell'inclusione sociale, dell'ambiente***, della parità di genere*** e dello Stato di diritto. Dovrebbero poter partecipare attivamente alla vita pubblica***, promuovere la responsabilità*** e far sentire la loro voce su questioni politiche e sui processi decisionali senza timore di intimidazioni. Per "difensori dei diritti umani" s'intendono le persone***, i gruppi*** o le organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti fondamentali e di una serie di altri diritti, tra cui i diritti ***civili, politici, economici, sociali, culturali,*** ambientali e climatici, i diritti delle donne, i diritti delle persone LGBTIQ e delle persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, i diritti dei lavoratori***, i diritti sindacali*** e le libertà religiose. Anche altri partecipanti al dibattito pubblico, come i ricercatori***, gli accademici, gli artisti, gli informatori*** e gli ***oppositori politici, nonché singoli cittadini***, meritano una protezione adeguata***, in quanto anch'essi sono presi*** |

***di mira da SLAPP***.

**Emendamento 12**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 7 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(7 bis) Gli accademici e i ricercatori, esercitando il diritto e dovere di esprimersi nell'ambito del proprio settore di competenza, contribuiscono in modo sostanziale al dibattito pubblico e alla diffusione delle conoscenze e a garantire che il dibattito democratico possa svolgersi con piena cognizione di causa. Il ricorso a strumenti legali a scopo di intimidazione, tentando di impedire ad accademici e a ricercatori di comunicare su questioni connesse alle proprie attività scientifiche, rappresenta una violazione diretta della libertà accademica e mette a repentaglio il ruolo fondamentale degli studiosi in tutti i campi del loro lavoro, compresa la lotta alla disinformazione e alla cattiva informazione.*** |

**Emendamento 13**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 7 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(7 ter) Anche i difensori dell'ambiente svolgono un ruolo fondamentale per la tutela dei diritti fondamentali e per il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati dall'Unione europea e non devono in alcun modo essere perseguitati o vessati a causa della loro partecipazione nelle attività a tutela dei diritti umani, ambientali e climatici. Negli ultimi anni i difensori dell'ambiente sono stati vittime di un crescente numero di casi di omicidio, minacce, molestie, intimidazioni, campagne diffamatorie,*** |

***criminalizzazione e vessazioni giudiziarie.***

**Emendamento 14**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 7 quater (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(7 quater) I difensori dei diritti delle donne e delle persone LGBTIQ+ svolgono inoltre un ruolo determinante nel promuovere e difendere la parità di genere e nel fornire sostegno e protezione alle vittime della violenza di genere. I difensori e le organizzazioni dei diritti delle donne e delle persone LGBTIQ+ sono sempre più oggetto di attacchi e sono esposti a minacce, anche alla loro vita, e a violenze che portano all'autocensura. Nel corso degli anni si è fatto sempre più ricorso SLAPP per criminalizzare la solidarietà e gli attivisti che difendono i diritti delle donne, la parità di genere e i diritti delle persone LGBTIQ+, al fine di ostacolare i progressi verso la parità di genere, mettendo sempre più in discussione il loro ruolo di vigilanza pubblica e contribuendo alla riduzione dello spazio a disposizione della società civile nell'Unione.*** |

**Emendamento 15**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (9) Per favorire un simile ambiente è importante proteggere i giornalisti e i difensori dei diritti umani dai procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Tali procedimenti giudiziari non mirano ad ottenere l'accesso alla giustizia, bensì a mettere a tacere il dibattito pubblico, ***di norma attraverso il*** ricorso a molestie e all'intimidazione. | (9) Per favorire un simile ambiente è importante proteggere ***le persone fisiche o giuridiche attive nella partecipazione pubblica, in particolare*** i giornalisti***, gli informatori, gli attivisti, gli accademici, i ricercatori, gli artisti*** e i difensori dei diritti umani***, compresi le organizzazioni della società civile e i sindacati,*** dai procedimenti giudiziari tesi a bloccare la |

partecipazione pubblica. Tali procedimenti giudiziari non mirano ad ottenere l'accesso alla giustizia, ***al fine di far valere, rivendicare o esercitare effettivamente un diritto,*** bensì a ***impedire, limitare o penalizzare la partecipazione pubblica, puntando in ultima analisi a*** mettere a tacere il dibattito pubblico ***e impedire le indagini e la comunicazione su violazioni del diritto dell'Unione e nazionale***, ***sulla corruzione o su altre pratiche illecite. Tali pratiche fanno spesso*** ricorso a molestie e all'intimidazione.

**Emendamento 16**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (10) Le SLAPP sono generalmente avviate da entità potenti, ad esempio ***individui,*** gruppi di lobby, società e ***organi statali***. Sono spesso caratterizzate da una situazione di squilibrio di potere tra le parti, in cui l'attore si trova in una posizione finanziaria o politica più forte rispetto al convenuto. ***La presenza*** di ***un simile squilibro di potere***, ***pur*** non ***essendo un elemento indispensabile di tali casi***, aumenta in misura significativa le conseguenze negative e gli effetti dissuasivi dei procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica. | (10) Le SLAPP sono generalmente avviate da ***individui o*** entità potenti, ad esempio gruppi di lobby, società***, pubblici ufficiali, entità*** e ***autorità sotto il controllo statale, tra cui politici e autorità giudiziarie, nel tentativo di mettere a tacere il dibattito pubblico***. ***Le vittime delle SLAPP possono essere citate in giudizio per aver espresso opinioni critiche su una condotta o per aver denunciato illeciti e*** sono spesso caratterizzate da una situazione di squilibrio di potere tra le parti, in cui l'attore si trova in una posizione finanziaria o politica più forte rispetto al convenuto. ***Lo squilibrio di potere è una componente significativa e ricorrente di tali casi, ma può mancare in taluni casi che soddisfano i criteri SLAPP***, ***qualora siano presenti tutte le altre componenti che caratterizzano una SLAPP. I casi in cui non si profila uno squilibrio di potere andrebbero interpretati con cautela, per evitare che le accuse di SLAPP siano rivolte in modo vessatorio a ONG, difensori dei diritti umani, attivisti, giornalisti e altri soggetti che si rivolgono agli organi giurisdizionali in buona fede*** |

| | |
|---|---|
| | ***per difendersi da commenti diffamatori da parte di soggetti potenti. La presenza di un simile squilibro di potere*** aumenta in misura significativa le conseguenze negative e gli effetti dissuasivi dei procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica. |

**Emendamento 17**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (11) I procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica possono incidere negativamente sulla credibilità e sulla reputazione ***dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani*** ed esaurirne le risorse finanziarie e di altro tipo. Tali procedimenti possono contribuire a ritardare o addirittura impedire la pubblicazione di informazioni su questioni di interesse pubblico. La durata dei procedimenti e la pressione finanziaria che ne deriva possono avere un effetto dissuasivo ***sui*** giornalisti ***e sui*** difensori dei diritti umani. Tali pratiche possono pertanto avere effetti deterrenti sul loro lavoro, spingendoli all'autocensura per evitare eventuali procedimenti giudiziari futuri, con il conseguente impoverimento del dibattito pubblico a scapito della società nel suo complesso. | (11) I procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica possono incidere negativamente sulla credibilità e sulla reputazione ***delle persone fisiche o giuridiche attive nella partecipazione pubblica*** ed esaurirne le risorse finanziarie e di altro tipo ***nonché causare loro danni psicologici***. Tali procedimenti possono contribuire a ritardare o addirittura impedire la pubblicazione di informazioni su questioni di interesse pubblico. La durata dei procedimenti e la pressione finanziaria che ne deriva possono avere un effetto dissuasivo ***su*** giornalisti***, informatori, attivisti, accademici, ricercatori, artisti e*** difensori dei diritti umani***, compresi la società civile, le organizzazioni non governative e i sindacati attivi nella partecipazione pubblica***. Tali pratiche possono pertanto avere effetti deterrenti sul loro lavoro, spingendoli all'autocensura per evitare eventuali procedimenti giudiziari futuri, con il conseguente impoverimento del dibattito pubblico a scapito della società nel suo complesso. |

**Emendamento 18**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (12) Le persone bersaglio di procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica possono trovarsi di fronte a molteplici azioni legali avviate contemporaneamente, a volte in più giurisdizioni. I procedimenti avviati nella giurisdizione di uno Stato membro nei confronti di una persona residente in un altro Stato membro sono generalmente più complessi e costosi per il convenuto. Gli attori nei procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica possono anche avvalersi di strumenti procedurali al fine di aumentare la durata e i costi del contenzioso, e possono avviare procedimenti giudiziari in una giurisdizione che ritengono più favorevole al loro caso, anziché adire l'organo giurisdizionale più adatto per l'esame della domanda. Tali pratiche comportano anche un onere inutile e dannoso a carico dei sistemi giudiziari nazionali. | (12) Le persone bersaglio di procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica possono trovarsi di fronte a molteplici azioni legali avviate contemporaneamente, ***che possono essere civili, amministrative o penali o una combinazione delle stesse,*** a volte in più giurisdizioni***. A quanto riferito, la maggior parte dei procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica sono di natura penale e nazionale***. I procedimenti avviati nella giurisdizione di uno Stato membro nei confronti di una persona residente in un altro Stato membro sono generalmente più complessi e costosi per il convenuto. Gli attori nei procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica possono anche avvalersi di strumenti procedurali al fine di aumentare la durata e i costi del contenzioso, e possono avviare procedimenti giudiziari in una giurisdizione che ritengono più favorevole al loro caso, anziché adire l'organo giurisdizionale più adatto per l'esame della domanda. ***La durata dei procedimenti, la pressione finanziaria e la minaccia di sanzioni, in particolare di natura penale, costituiscono strumenti potenti per intimidire e mettere a tacere le voci critiche.*** Tali pratiche comportano anche un onere inutile e dannoso a carico dei sistemi giudiziari nazionali ***e determinano un uso scorretto delle loro risorse***. |

**Emendamento 19**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (13) Le garanzie previste dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi a tutte le persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica. | (13) Le garanzie previste dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi a tutte le persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica ***diretta o*** |

| | |
|---|---|
| Dovrebbero proteggere anche qualsiasi persona fisica o giuridica che, a titolo professionale o personale, assiste o fornisce sostegno, beni o servizi a un'altra persona per fini direttamente collegati alla partecipazione pubblica su questioni di interesse pubblico. Ciò riguarda, ad esempio, i fornitori di internet, le case editrici o le tipografie, che si trovano ad affrontare procedimenti giudiziari, o la minaccia di tali procedimenti, per il fatto che prestano servizi alle persone bersaglio dei procedimenti giudiziari. | ***indiretta***. Dovrebbero proteggere anche qualsiasi persona fisica o giuridica che, a titolo professionale o personale, assiste o fornisce sostegno, beni o servizi a un'altra persona per fini direttamente collegati alla partecipazione pubblica su questioni di interesse pubblico. Ciò riguarda, ad esempio, i ***familiari, i mezzi di informazione, i*** fornitori di internet, le case editrici o le tipografie, che si trovano ad affrontare procedimenti giudiziari, o la minaccia di tali procedimenti, per il fatto che ***assistono, offrono sostegno o*** prestano servizi alle persone bersaglio dei procedimenti giudiziari. |

**Emendamento 20**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 13 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(13 bis) La presente direttiva è inoltre intesa a scoraggiare l'uso abusivo di procedure antecedenti l'azione legale, quali lettere di avvertimento e dichiarazioni inibitorie, che sono utilizzate per mettere a tacere le persone fisiche e giuridiche attive nella partecipazione pubblica. Offrendo alle persone fisiche e giuridiche attive nella partecipazione pubblica gli strumenti per combattere efficacemente le azioni legali abusive, la direttiva contribuisce anche a prevenire dette tattiche intimidatorie.*** |

**Emendamento 21**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 14**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (14) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a qualsiasi tipo di domanda o azione legale di carattere civile o commerciale con implicazioni | (14) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a qualsiasi tipo di domanda o azione legale di carattere civile o commerciale con implicazioni |

transfrontaliere, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale adito. ***Sono incluse*** le azioni civili intentate nell'ambito di ***procedimenti*** penali, nonché le misure provvisorie e cautelari, le domande riconvenzionali o altri tipi particolari di rimedi esperibili nel quadro di altri strumenti.

transfrontaliere, ***comprese le domande pendenti dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale al momento della sua entrata in vigore,*** indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale adito. ***I procedimenti giudiziari previsti dalla presente direttiva comprendono tutti i procedimenti in materia civile dinanzi a un organo giurisdizionale, comprese le azioni oggetto di procedimenti accelerati, come le ingiunzioni. Ciò comprende anche*** le azioni civili intentate nell'ambito di ***un procedimento penale, in quanto si tratta, in sostanza, di azioni civili e non*** penali, nonché le misure provvisorie e cautelari, le domande riconvenzionali o altri tipi particolari di rimedi esperibili nel quadro di altri strumenti.

**Emendamento 22**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 16**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (16) Per "partecipazione pubblica" si dovrebbe intendere qualsiasi dichiarazione resa o attività svolta da una persona fisica o giuridica nell'esercizio ***del*** diritto alla libertà di espressione e di informazione su una questione di interesse pubblico, come la creazione, la presentazione, la promozione, mediante pubblicità o con altri mezzi, di comunicazioni, pubblicazioni o opere ***giornalistiche***, politiche, scientifiche, accademiche, artistiche, illustrative o satiriche, nonché qualunque azione preparatoria direttamente collegata a tali dichiarazioni o attività. Può comprendere anche attività connesse all'esercizio del diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica, come l'organizzazione o la partecipazione ad attività di lobbying, manifestazioni e proteste o le attività motivate dall'esercizio del diritto a una buona amministrazione e del diritto a un ricorso effettivo, come la | (16) Per "partecipazione pubblica" si dovrebbe intendere qualsiasi dichiarazione resa o attività svolta da una persona fisica o giuridica nell'esercizio ***di diritti umani e libertà fondamentali come il*** diritto alla libertà di espressione e di informazione su una questione di interesse pubblico, come la creazione, la presentazione, la promozione, mediante pubblicità o con altri mezzi, di ***contenuti giornalistici, notizie e contenuti di attualità, di*** comunicazioni, pubblicazioni o opere, politiche, scientifiche, accademiche, artistiche, illustrative o satiriche, nonché qualunque azione preparatoria direttamente collegata a tali dichiarazioni o attività. ***Per interesse pubblico futuro si intende che una questione può non essere ancora di interesse pubblico, ma potrebbe diventarlo non appena l'opinione pubblica ne venga a conoscenza, ad esempio tramite una pubblicazione o una denuncia*** |

presentazione di reclami, petizioni o ricorsi amministrativi o giudiziari e la partecipazione a udienze pubbliche. ***La partecipazione pubblica dovrebbe comprendere anche le azioni preparatorie, di sostegno o assistenza legate da un nesso diretto e intrinseco alla dichiarazione o all'attività in questione e prese di mira al fine di inibire la partecipazione pubblica. Può comprendere inoltre altre attività tese ad informare o influire sull'opinione pubblica o a promuovere azioni da parte del pubblico, comprese le attività di entità pubbliche o private in relazione a questioni di interesse pubblico, come l'organizzazione o la partecipazione a ricerche, indagini, campagne o altre azioni collettive.***

***individuale.*** Può comprendere anche attività connesse all'esercizio ***della libertà accademica e artistica,*** del diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica, come l'organizzazione o la partecipazione ad attività di lobbying, manifestazioni e proteste o le attività motivate dall'esercizio del diritto a una buona amministrazione e del diritto a un ricorso effettivo, come la presentazione di reclami, petizioni o ricorsi amministrativi o giudiziari e la partecipazione a udienze pubbliche.

**Emendamento 23**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 16 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(16 bis) La partecipazione pubblica dovrebbe comprendere anche le azioni preparatorie, di sostegno o assistenza legate da un nesso diretto e intrinseco alla dichiarazione o all'attività in questione. Tali attività dovrebbero riguardare direttamente uno specifico atto di partecipazione pubblica, anche quelle basate su un legame contrattuale tra la persona attiva nella partecipazione pubblica e la persona che svolge l'attività preparatoria, di sostegno o assistenza. La partecipazione pubblica può comprendere inoltre altre attività tese ad informare o influire sull'opinione pubblica o a promuovere ulteriori azioni da parte del pubblico, comprese le attività di entità pubbliche o private in relazione a questioni di interesse pubblico, come l'organizzazione o la partecipazione a ricerche, indagini, campagne o altre azioni collettive. Intentare un'azione non*** |

| | |
|---|---|
| | ***contro la persona attiva nella partecipazione pubblica, ma contro l'organizzazione operante nel settore dei media, come la piattaforma Internet che pubblica il suo lavoro, l'azienda che stampa il testo o il negozio che lo vende, può essere un modo efficace per mettere a tacere la partecipazione pubblica, poiché senza tali servizi le opinioni non possono essere rese pubbliche e pertanto non possono influenzare il dibattito pubblico.*** |

**Emendamento 24**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 17**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (17) Di norma la partecipazione pubblica non dovrebbe ricomprendere la pubblicità commerciale e l'attività di marketing***, che normalmente non vengono effettuate nell'esercizio della libertà di espressione e informazione***. | (17) Di norma la partecipazione pubblica non dovrebbe ricomprendere la pubblicità commerciale e l'attività di marketing. |

**Emendamento 25**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 18**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (18) Il concetto di questione di interesse pubblico dovrebbe riguardare anche la qualità, la sicurezza o altri aspetti di beni, prodotti o servizi che siano rilevanti per la salute pubblica, la sicurezza, l'ambiente, il clima o il godimento dei diritti fondamentali. Una controversia puramente individuale tra un consumatore e un fabbricante o prestatore di servizi in relazione a un bene, prodotto o servizio dovrebbe rientrare in tale concetto solo se la questione contiene elementi di interesse pubblico, ad esempio in relazione a prodotti o servizi che non rispettano norme ambientali o di sicurezza. | (18) Il concetto di questione di interesse pubblico dovrebbe riguardare anche la qualità, la sicurezza o altri aspetti di beni, prodotti o servizi***, comprese le condizioni di produzione e fornitura,*** che siano rilevanti per la salute pubblica, la sicurezza, l'ambiente, il clima***, lo Stato di diritto*** o il godimento dei diritti fondamentali***, tra cui i diritti del lavoro, la libertà e il pluralismo dei media, la non discriminazione, la parità di genere e la protezione dalla violenza di genere***. Una controversia puramente individuale tra un consumatore e un fabbricante o prestatore di servizi in relazione a un bene, prodotto o |

servizio dovrebbe rientrare in tale concetto solo se la questione contiene elementi di interesse pubblico, ad esempio in relazione a prodotti o servizi che non rispettano norme ambientali o di sicurezza***, i diritti dei lavoratori, i diritti dei consumatori o i diritti umani, compreso il principio di non discriminazione***.

**Emendamento 26**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 19 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(19 bis) Anche le accuse di corruzione, frode, riciclaggio, malversazione, estorsione, coercizione, molestie sessuali e violenza di genere o altre forme di intimidazione e criminalità, compresi i reati ambientali, sono questioni di interesse pubblico. Anche le attività volte a proteggere i valori sanciti dall'articolo 2 TUE, a fornire o facilitare l'accesso del pubblico alle informazioni al fine di combattere la disinformazione, nonché le attività scientifiche e di ricerca, sono considerate questioni di interesse pubblico.*** |

**Emendamento 27**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 20**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (20) I procedimenti giudiziari abusivi comportano di norma l'uso in malafede di tattiche di contenzioso come il rinvio dei procedimenti, il fatto di causare spese sproporzionate per il convenuto nel procedimento oppure la scelta opportunistica del foro. Tali tattiche sono impiegate dall'attore per scopi diversi dall'accesso alla giustizia. Spesso (ma non sempre) sono combinate con varie forme di | (20) ***I procedimenti giudiziari abusivi si contraddistinguono per il fatto di avere quale principale obiettivo quello di impedire, limitare o penalizzare la partecipazione pubblica o di ottenere un effetto dissuasivo sulla partecipazione pubblica in merito alla questione in esame. Costituiscono pertanto un abuso del diritto sostanziale o processuale. I principi generali del diritto, sanciti, ad*** |

| | |
|---|---|
| intimidazione, molestie o minacce. | ***esempio, dall'articolo 54 della Carta e dall'articolo 17 della CEDU, affermano che i diritti non possono essere esercitati in modo abusivo. La natura abusiva di un procedimento giudiziario deve essere dedotta dalla totalità delle circostanze dell'azione penale.*** I procedimenti giudiziari abusivi comportano di norma l'uso in malafede di tattiche di contenzioso come ***richieste di risarcimento dei danni esagerate o eccessive, richieste di misure restrittive preventive sproporzionate,*** il rinvio dei procedimenti***, l'avvio di più procedimenti su questioni simili***, il fatto di causare spese sproporzionate per il convenuto nel procedimento oppure la scelta opportunistica del foro. ***Nel determinare se l'azione legale abbia natura abusiva, è inoltre opportuno tenere conto del comportamento pregresso dell'attore, in particolare, di eventuali antecedenti di intimidazione giudiziaria. Un precedente rigetto anticipato di una domanda simile in quanto abusiva dovrebbe costituire un indicatore prima facie di abusività.*** Tali tattiche sono impiegate dall'attore per scopi diversi dall'accesso alla giustizia ***al fine di far valere, rivendicare o esercitare effettivamente un diritto, il che comporta un abuso del diritto sostanziale o processuale***. Spesso (ma non sempre) sono combinate con varie forme di intimidazione, molestie o minacce***, come la minaccia di fare ricorso a SLAPP. In caso di decesso dell'imputato, tali azioni legali abusive potrebbero perfino proseguire nei confronti dei loro eredi.*** |

**Emendamento 28**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 20 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(20 bis) Un'altra caratteristica ricorrente delle SLAPP è quella di sfruttare la preponderanza in termini di*** |

| | |
|---|---|
| | ***potere economico, risorse giuridiche o influenza politica da parte dell'attore al fine di limitare la partecipazione pubblica del convenuto. Ciò determina uno squilibrio di potere che risulta particolarmente preoccupante se le azioni legali abusive sono finanziate direttamente o indirettamente dai bilanci statali e sono combinate con altre misure statali indirette e dirette contro gli organi di informazione indipendenti, il giornalismo indipendente e la società civile. Tale squilibrio di potere potrebbe essere assente in alcuni casi che soddisfano altri criteri SLAPP.*** |

**Emendamento 29**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 23**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (23) Il convenuto dovrebbe poter richiedere le seguenti garanzie procedurali: la costituzione di una cauzione a copertura delle spese processuali, oppure delle spese processuali e del risarcimento dei danni, il rigetto anticipato di un procedimento giudiziario ***manifestamente infondato***, rimedi contro i procedimenti giudiziari abusivi (condanna alle spese, risarcimento dei danni e sanzioni), oppure l'insieme di tali misure contemporaneamente. | (23) Il convenuto dovrebbe poter richiedere le seguenti garanzie procedurali: la costituzione di una cauzione a copertura delle spese processuali, oppure delle spese processuali e del risarcimento dei danni, il rigetto anticipato di un procedimento giudiziario ***abusivo***, rimedi contro i procedimenti giudiziari abusivi (condanna alle spese, risarcimento dei danni e sanzioni), oppure l'insieme di tali misure contemporaneamente. ***I procedimenti giudiziari intentati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica dovrebbero essere trattati in modo rapido ed efficace, tenendo conto delle circostanze del caso, del diritto a un ricorso effettivo e del diritto a un giusto processo.*** |

**Emendamento 30**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 23 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(23 bis) Qualsiasi persona fisica o giuridica che tuteli o promuova i diritti delle persone attive nella partecipazione pubblica o che abbia comunque un interesse nella difesa dell'attività di partecipazione pubblica oggetto di una SLAPP ha la possibilità di prendere parte a tali procedimenti o a fornire informazioni, a sostegno del convenuto o per proprio conto con l'assenso del convenuto. Tale possibilità di rappresentanza legale dovrebbe lasciare impregiudicati il diritto e le competenze dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori di agire a nome o a sostegno dei lavoratori nei procedimenti giudiziari, conformemente ad altre norme nazionali e dell'Unione.*** |

**Emendamento 31**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 25 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(25 bis) I procedimenti tesi a bloccare la partecipazione pubblica espongono le persone oggetto di tali procedimenti a un grave danno finanziario e psicologico, mettendoli di fronte alla necessità di stabilire fatti spesso difficili da provare, come la natura abusiva di un'azione legale. In tali situazioni, i convenuti dovrebbero avere il diritto di ricevere il sostegno necessario per far valere la loro causa, previa loro approvazione. Ciò comprende, a titolo esemplificativo, il sostegno e la fornitura di informazioni. Il convenuto dovrebbe avere il diritto di chiedere tale sostegno a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo o competenze in materia di tutela o promozione dei diritti delle persone attive nella partecipazione pubblica. Tra questi*** |

| | |
|---|---|
| | ***figurano, tra l'altro, giornalisti e accademici, nonché organizzazioni non governative, organi od organismi dell'Unione, organizzazioni internazionali e i loro organi, associazioni professionali e rappresentative, sindacati e altri organismi collettivi che agiscono nell'interesse del convenuto o che hanno una particolare conoscenza dell'attore, in particolare del suo impegno contro la partecipazione pubblica.*** |

**Emendamento 32**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 30**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (30) Se il convenuto ha chiesto il rigetto anticipato, dovrebbe spettare all'attore nel procedimento principale dimostrare nel quadro della procedura accelerata che la domanda non è ***manifestamente infondata***. Tale norma non introduce una limitazione all'accesso alla giustizia, tenuto conto del fatto che l'attore ha l'onere della prova in relazione a tale domanda nel procedimento principale e che, per evitare un rigetto anticipato, deve ***limitarsi a soddisfare un requisito molto meno rigoroso***, ***ossia dimostrare che la domanda non è manifestamente infondata***. | (30) Se il convenuto ha chiesto il rigetto anticipato, dovrebbe spettare all'attore nel procedimento principale dimostrare nel quadro della procedura accelerata che la domanda non è ***abusiva***. Tale norma non introduce una limitazione all'accesso alla giustizia, tenuto conto del fatto che l'attore ha l'onere della prova in relazione a tale domanda nel procedimento principale e che, per evitare un rigetto anticipato, deve ***stabilire che la domanda non è abusiva e che l'imputato, nel chiedere il rigetto***, ***dovrebbe fornire al giudice gli elementi che ne indicano il carattere abusivo***. |

**Emendamento 33**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 30 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(30 bis) Il rigetto anticipato di domande totalmente o parzialmente infondate non costituisce un'indebita violazione del diritto di accesso alla giustizia. Ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero conferire ai propri organi giurisdizionali il potere di*** |

***adottare decisioni di rigetto anticipato, ma tali decisioni sono adottate dal giudice caso per caso, nelle domande in cui l'obiettivo dell'attore non è quello di far valere, rivendicare o esercitare realmente un diritto. Inoltre, l'attore dovrebbe sempre avere il diritto di presentare ricorso contro la decisione di rigetto anticipato.***

**Emendamento 34**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 34 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(34 bis) Le disposizioni e le garanzie della presente direttiva si applicano, conformemente all'interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea del principio "tempus regit actum"[1bis], a tutti i procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica pendenti alla data di entrata in vigore della legislazione nazionale che recepisce la direttiva e successivamente.*** |
| | ***----------*** |
| | ***[1bis] Causa C-610/10, Commissione europea contro Regno di Spagna.*** |

**Emendamento 35**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 35 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(35 bis) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati i diritti di rappresentanza e di intervento esistenti garantiti da altre norme di diritto dell'Unione o nazionale.*** |

**Emendamento 36**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 36**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (36) La presente direttiva è complementare alla raccomandazione della Commissione sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica"). Tale raccomandazione è rivolta agli Stati membri e mette a disposizione un pacchetto completo di strumenti, tra cui la formazione, la sensibilizzazione, il sostegno alle persone bersaglio di procedimenti giudiziari abusivi e la raccolta di dati, nonché la comunicazione e il monitoraggio dei procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica. | (36) La presente direttiva è complementare alla raccomandazione della Commissione sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica"). Tale raccomandazione è rivolta agli Stati membri e mette a disposizione un pacchetto completo di strumenti, tra cui la formazione, la sensibilizzazione, il sostegno alle persone bersaglio di procedimenti giudiziari abusivi e la raccolta di dati, nonché la comunicazione e il monitoraggio dei procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica. ***All'atto del recepimento della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero anche garantire l'attuazione della raccomandazione della Commissione. Al riguardo, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione all'attuazione delle raccomandazioni concernenti, in particolare, l'inclusione di garanzie simili a quelle previste dalla presente direttiva per le cause nazionali non coperte dal campo di applicazione della direttiva e la fornitura di assistenza legale ai convenuti a costi abbordabili e di facile accesso in modo economicamente conveniente e, nonché provvedere a integrare nelle proprie leggi di recepimento nazionali disposizioni mirate a tal fine.*** |

**Emendamento 37**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 36 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(36 bis) La presente direttiva prevede misure di sostegno e prevenzione, tra cui l'istituzione di fondi nazionali da parte degli Stati membri, gestiti da un organismo indipendente, come le organizzazioni della società civile, e con il supporto della Commissione, meccanismi di sostegno non finanziario come l'assistenza legale e il sostegno psicologico, nonché misure in materia di formazione, sensibilizzazione e raccolta dati. Si prefigge inoltre di garantire la raccolta dei dati stabilendo criteri comuni a livello dell'Unione. Dovrebbero essere istituiti punti focali nazionali, coordinati dalla Commissione e amministrati da organizzazioni della società civile che gestiscono i fondi dell'Unione, per raccogliere e condividere le informazioni su tutte le organizzazioni che offrono orientamenti e sostegno alle persone bersaglio di procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Dette organizzazioni possono includere associazioni di professionisti del diritto, consigli dei media e della stampa, associazioni di coordinamento per i difensori dei diritti umani, associazioni a livello nazione e dell'Unione, studi legali che difendono a titolo gratuito le persone contro cui sono avviati procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, consultori giuridici di università e altre organizzazioni non governative.*** |

**Emendamento 38**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 36 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(36 ter) La presente direttiva non è destinata a risolvere tutti i casi di SLAPP a carico delle persone attive nella*** |

***partecipazione pubblica. In futuro si dovrà prestare particolare attenzione agli abusi dei sistemi di diritto penale e di diritto amministrativo. In particolare, il reato di diffamazione presenta particolari rischi di uso improprio quale base per le SLAPP. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero trovare soluzioni per far fronte a tali rischi.***

**Emendamento 39**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 36 quater (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(36 quater) La formazione destinata ai giornalisti, agli altri professionisti del settore dei media e ai difensori dei diritti umani dovrebbe rafforzare la capacità di tali persone di affrontare i procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Dovrebbe essere incentrata sul riconoscimento di tali procedimenti giudiziari e sulle modalità per gestire il fatto di esserne bersaglio, nonché informare gli interessati dei loro diritti e doveri, affinché siano in grado di prendere i provvedimenti necessari per proteggersi da tali procedimenti. La formazione dovrebbe essere rivolta anche ai professionisti del diritto, al fine di sensibilizzarli maggiormente riguardo ai procedimenti giudiziari abusivi affinché siano in grado di individuarli già nella primissima fase.*** |

**Emendamento 40**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 36 quinquies (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(36 quinquies) Gli Stati membri dovrebbero istituire fondi nazionali dedicati, gestiti da un organismo*** |

***indipendente, come le organizzazioni della società civile, e con il sostegno della Commissione, per sostenere e risarcire le vittime di procedimenti giudiziari abusivi. I fondi nazionali dovrebbero essere in parte finanziati tramite le sanzioni. Le risorse fornite attraverso i fondi nazionali dovrebbero essere distribuite anche alle organizzazioni che forniscono orientamenti e sostegno per gli obiettivi delle SLAPP, al fine di garantire che tali organizzazioni dispongano di risorse sufficienti per svolgere adeguatamente i loro compiti.***

**Emendamento 41**
**Proposta di direttiva**
**Considerando 36 sexies (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(36 sexies) La raccolta di dati è fondamentale per documentare i casi di procedimenti giudiziari abusivi e fornire soluzioni per prevenirli. La presente direttiva dovrebbe stabilire criteri comuni per uniformare le procedure di raccolta dei dati negli Stati membri e garantire la raccolta di dati comparabili. Tali dati dovrebbero comprendere:*** |
| | ***i) il numero di procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica avviati nell'anno di riferimento;*** |
| | ***ii) il numero di procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica rigettati tempestivamente in quanto basati su domande totalmente o parzialmente infondate, nell'anno di riferimento a partire dal 2022, rigettati sia nel merito e che per motivi procedurali;*** |
| | ***iii) il numero di procedimenti giudiziari, classificati in base al tipo di convenuto (ad esempio, giornalista, difensore dei diritti umani, organo di*** |

***stampa);***

***iv) il numero di procedimenti giudiziari, classificati in base al tipo di attore (ad esempio, personalità politica, privato cittadino, società, se l'attore sia un'entità straniera);***

***v) i dati sugli atti di partecipazione pubblica per i quali sono stati avviati i procedimenti giudiziari;***

***vi) i dati relativi all'importo stimato dell'iniziale risarcimento dei danni richiesto dagli attori;***

***vii) la descrizione delle diverse basi giuridiche utilizzate dagli attori e relativi dati;***

***viii) i dati sulla durata dei procedimenti, tutti i gradi di giudizio inclusi;***

***ix) i dati sugli aspetti transfrontalieri;***

***x) se disponibili, altri dati, tra cui quelli relativi alle spese giudiziarie e, se del caso, dati pertinenti relativi agli antecedenti delle cause;***

***xi) il tipo di domanda emessa sulla base della presente direttiva e della raccomandazione che l'accompagna.***

**Emendamento 42**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La presente direttiva stabilisce garanzie contro i procedimenti giudiziari ***manifestamente infondati o*** abusivi in materia civile con implicazioni transfrontaliere avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche, ***in particolare giornalisti*** e difensori dei diritti umani, in ragione della loro partecipazione pubblica. | La presente direttiva stabilisce garanzie ***giuridiche e procedurali*** contro i procedimenti giudiziari abusivi in materia civile con implicazioni transfrontaliere avviati ***direttamente o indirettamente*** nei confronti di persone fisiche ***e/***o giuridiche, ***quali giornalisti, organi di informazione*** e difensori dei diritti***, in particolare i difensori dei diritti*** umani, ***dell'ambiente, delle donne e delle persone LGBTIQ+, nonché le organizzazioni della società*** |

| | |
|---|---|
| | ***civile, le ONG, gli attivisti, i sindacati, gli artisti, i ricercatori, gli accademici, i blogger, gli informatori e l'opposizione politica,*** in ragione della loro partecipazione pubblica***, anche online, o contro le minacce di avviare tali azioni legali***. |

**Emendamento 43**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(1 bis) La presente direttiva stabilisce norme minime di protezione delle persone fisiche e giuridiche che concorrono alla partecipazione pubblica nel settore dei procedimenti giudiziari civili. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di garanzie già offerto dagli Stati membri negli ambiti cui si applica la presente direttiva.*** |

**Emendamento 44**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. "partecipazione pubblica": qualsiasi dichiarazione resa o attività svolta da una persona fisica o giuridica nell'esercizio ***del diritto alla*** libertà di espressione e di informazione su una questione di interesse pubblico e ***qualsiasi azione preparatoria***, di ***sostegno o*** di ***assistenza direttamente collegata*** a ***tali dichiarazioni o*** attività***. Sono compresi i reclami***, ***le petizioni***, ***i*** ricorsi amministrativi o giudiziari e la partecipazione ***alle udienze pubbliche***; | 1. "partecipazione pubblica": qualsiasi dichiarazione resa o attività svolta da una persona fisica o giuridica***,*** nell'esercizio ***dei diritti e delle libertà fondamentali, quali la*** libertà di espressione e di informazione su una questione di interesse pubblico***, la libertà di associazione*** e ***di riunione, la libertà di stampa, accademica e artistica, la libertà della scienza e della cultura***, ***il diritto*** di ***negoziazione e*** di ***azioni collettive, il diritto a un ricorso effettivo e il diritto*** a ***una buona amministrazione. Ciò comprende qualsiasi*** attività***, indipendentemente dalla natura, dal mezzo o dal formato***, ***che serva*** |

| | |
|---|---|
| | ***all'esercizio del controllo pubblico, alla divulgazione***, ***alla diffusione o alla promozione di informazioni al pubblico, quali denunce, petizioni,*** ricorsi amministrativi o giudiziari e ***partecipazione ad audizioni pubbliche, nonché qualsiasi forma di creazione, esposizione, pubblicità o altra promozione di comunicazioni, pubblicazioni o opere giornalistiche, politiche, scientifiche, accademiche, artistiche, artistiche, satiriche o di commenti. È inclusa anche qualsiasi attività di supporto o preparatoria, in particolare il lavoro delle organizzazioni dei media, come*** la ***fornitura, a titolo professionale o personale, da parte di persone fisiche o giuridiche di sostegno a un'altra persona per scopi direttamente collegati alla*** partecipazione ***pubblica su una questione di interesse pubblico***; |

**Emendamento 45**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) salute pubblica, sicurezza, ambiente, clima o godimento dei diritti fondamentali; | a) salute pubblica, sicurezza, ***libertà dei media e pluralismo,*** ambiente, clima o godimento dei diritti fondamentali***, tra cui diritti del lavoro, non discriminazione, parità di genere e protezione dalla violenza di genere***; |

**Emendamento 46**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| c) questioni oggetto di pubblico esame o ***revisione*** da parte di un organo legislativo, esecutivo o giudiziario o qualsiasi altro procedimento ***pubblico ufficiale***; | c) questioni oggetto di pubblico esame o ***al vaglio*** da parte di un organo legislativo, esecutivo o giudiziario o qualsiasi altro procedimento ***ufficiale, nonché azioni o inadempienze da parte di*** |

***autorità pubbliche***;

**Emendamento 47**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| d) accuse di corruzione, frode o ***criminalità***; | d) accuse di corruzione, frode***, appropriazione indebita, riciclaggio di denaro, estorsione, coercizione, molestie sessuali e violenza di genere*** o ***altre forme di intimidazione, o qualsiasi altro reato penale o amministrativo, inclusi i reati ambientali***; |

**Emendamento 48**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| e) attività volte a combattere la disinformazione; | e) attività volte a ***proteggere i valori sanciti dall'articolo 2 TUE, il principio di non ingerenza nei processi democratici e a fornire o agevolare l'accesso del pubblico alle informazioni al fine di*** combattere la disinformazione; |

**Emendamento 49**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***e bis) attività accademiche, scientifiche e di ricerca;*** |

**Emendamento 50**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***e ter) attività turistiche;*** |

**Emendamento 51**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. ***"procedimenti*** giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica": procedimenti giudiziari avviati in relazione alla partecipazione pubblica che ***sono completamente*** o ***parzialmente infondati*** e che hanno come finalità principale prevenire, restringere o penalizzare la partecipazione pubblica. Indicazioni di tale finalità possono essere: | 3. ***procedimenti*** giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica": procedimenti giudiziari avviati in relazione alla partecipazione pubblica che ***fanno un uso del procedimento giudiziario per scopi diversi dal far valere, rivendicare*** o ***esercitare effettivamente un diritto*** e che hanno come finalità principale prevenire, restringere o penalizzare la partecipazione pubblica. Indicazioni di tale finalità possono essere: |

**Emendamento 52**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera -a (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(- a) la misura in cui la domanda è manifestamente infondata;*** |

**Emendamento 53**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***b) l'esistenza di procedimenti multipli avviati dall'attore o da suoi associati in relazione a questioni simili;*** | ***soppresso*** |

**Emendamento 54**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***c bis) il ricorso a tattiche di contenzioso che impongono spese irragionevoli al convenuto, anche riguardo alla scelta della giurisdizione o l'uso di istanze dilatorie;*** |

**Emendamento 55**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***c ter) lo sfruttamento della preponderanza in termini di potere economico, risorse giuridiche o influenza politica o sociale al fine di limitare la partecipazione pubblica del convenuto, con conseguente squilibrio di potere tra le due parti;*** |

**Emendamento 56**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***c quater) l'esistenza di procedimenti multipli, in corso o precedenti, avviati dall'attore o da suoi associati in relazione a questioni di partecipazione pubblica;*** |

**Emendamento 57**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c quinquies (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***c quinquies) un precedente rigetto anticipato di una domanda analoga in*** |

| | |
|---|---|
| | ***quanto abusiva.*** |

**Emendamento 58**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) il rigetto anticipato dei procedimenti giudiziari ***manifestamente infondati*** a norma del capo III; | b) il rigetto anticipato dei procedimenti giudiziari ***abusivi*** a norma del capo III; |

**Emendamento 59**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 5 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Gli Stati membri ***possono prevedere*** che le misure relative alle garanzie procedurali a norma dei capi III e IV possano essere adottate d'ufficio dall'organo giurisdizionale adito. | 3. Gli Stati membri ***prevedono*** che le misure relative alle garanzie procedurali a norma dei capi III e IV possano essere adottate d'ufficio dall'organo giurisdizionale adito. ***Gli Stati membri provvedono affinché l'organo giurisdizionale adito adotti d'ufficio i provvedimenti di cui agli articoli 8, 14 e 15.*** |

**Emendamento 60**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i procedimenti giudiziari intentati contro persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica siano trattati in modo rapido ed efficace, tenendo conto delle circostanze del caso, del diritto a un ricorso effettivo e del diritto a un giudice imparziale.*** |

**Emendamento 61**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 – titolo**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Intervento di terzi | Intervento di terzi ***a sostegno del convenuto*** |

**Emendamento 62**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un organo giurisdizionale investito di un procedimento giudiziario teso a bloccare la partecipazione pubblica possa accettare che organizzazioni non governative ***che tutelano o promuovono*** i ***diritti delle persone attive nella partecipazione pubblica*** possano prendere parte ***a tale procedimento*** a sostegno del convenuto o ***per fornire informazioni***. | Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un organo giurisdizionale investito di un procedimento giudiziario teso a bloccare la partecipazione pubblica possa accettare che ***l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, le organizzazioni internazionali e i loro organi, come il Consiglio d'Europa,*** organizzazioni non governative ***o organismi collettivi, come*** i ***sindacati o le organizzazioni professionali,*** possano prendere parte ***o fornire informazioni in tali procedimenti, sia*** a sostegno del convenuto o ***a proprio nome con l'approvazione del convenuto***. |

**Emendamento 63**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 7 bis*** |
| | ***Rappresentanza di terzi*** |
| | ***Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché in qualsiasi procedimento contemplato dalla presente direttiva, il convenuto abbia il diritto, su sua richiesta, di far agire per suo conto un organismo, un'organizzazione o*** |

| | |
|---|---|
| | ***un'associazione.*** |

**Emendamento 64**
**Proposta di direttiva**
**Capitolo III – titolo**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Rigetto anticipato dei procedimenti giudiziari ***manifestamente infondati*** | Rigetto anticipato dei procedimenti giudiziari ***abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica*** |

**Emendamento 65**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 9 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri conferiscono agli organi giurisdizionali il potere di adottare una decisione di rigetto anticipato, integrale o parziale, del procedimento giudiziario teso a bloccare la partecipazione pubblica ***per manifesta infondatezza***. | 1. Gli Stati membri conferiscono agli organi giurisdizionali il potere di adottare una decisione di rigetto anticipato, integrale o parziale, del procedimento giudiziario ***abusivo*** teso a bloccare la partecipazione pubblica ***quale definito all'articolo 3, punto 3***. |

**Emendamento 66**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 9 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. ***Gli Stati membri possono stabilire termini per l'esercizio*** del diritto ***di presentare*** una ***richiesta*** di ***rigetto anticipato. I*** termini ***devono essere proporzionati e non devono rendere l'esercizio*** di ***tale diritto impossibile o eccessivamente difficile***. | 2. ***Il convenuto può chiedere il rigetto anticipato in qualsiasi fase del procedimento; qualora i sistemi nazionali di*** diritto ***processuale civile prevedano*** una ***fase distinta*** di ***ammissibilità, gli Stati membri possono stabilire*** termini ***per l'esercizio del diritto di presentare una domanda*** di ***rigetto in quella fase del procedimento***. |

**Emendamento 67**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il convenuto abbia chiesto il rigetto anticipato, spetti all'attore dimostrare che la domanda non è ***manifestamente infondata***. | Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il convenuto abbia chiesto il rigetto anticipato, spetti all'attore dimostrare che la domanda non è ***un procedimento giudiziario abusivo, quale definito all'articolo 3, punto 3***. |

**Emendamento 68**
**Proposta di direttiva**
**Capo V bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Capo V bis*** |
| | ***MISURE DI SOSTEGNO*** |
| | ***Articolo 18 bis*** |
| | ***Fondo nazionale*** |
| | ***1. Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, istituiscono un fondo nazionale amministrato da un organismo indipendente, per il risarcimento di qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito un danno a causa di un procedimento giudiziario abusivo teso a bloccare la partecipazione pubblica non coperto dai regimi nazionali già esistenti per il risarcimento delle vittime e per il supporto delle organizzazioni che forniscono assistenza e sostegno ai bersagli di procedimenti giudiziari abusivi teso a bloccare la partecipazione pubblica.*** |
| | ***2. I fondi nazionali sono in parte finanziati dalle sanzioni di cui all'articolo 16 della presente direttiva. Gli Stati membri decidono l'importo delle sanzioni assegnate ai fondi nazionali.*** |
| | ***Articolo 18 ter*** |
| | ***Meccanismi di sostegno non finanziario*** |

***1. Gli Stati membri provvedono affinché alle persone attive nella partecipazione pubblica siano offerti meccanismi di sostegno non finanziario. Tali misure comprendono l'assistenza legale e il sostegno psicologico, nonché informazioni sulle organizzazioni che forniscono orientamenti e sostegno alle vittime di procedimenti giudiziari abusivi in ragione della partecipazione pubblica. Il sostegno e l'assistenza sono accessibili e gratuiti.***

***2. Gli Stati membri istituiscono un punto focale nazionale, amministrato dalle organizzazioni della società civile, che raccoglie e condivide informazioni su tutte le organizzazioni che forniscono orientamenti e sostegno alle persone bersaglio di procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica.***

***3. Gli Stati membri facilitano lo scambio di informazioni e di migliori pratiche fra le organizzazioni che forniscono orientamento e sostegno alle persone bersaglio di procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica.***

**Emendamento 69**
**Proposta di direttiva**
**Capo V ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Capo V ter*** |
| | ***AZIONI DI PREVENZIONE*** |
| | ***Articolo 18 quater*** |
| | ***Formazione*** |
| | ***1. Nel dovuto rispetto dell'indipendenza della magistratura, dell'indipendenza della professione forense e delle differenze nell'organizzazione dei sistemi giudiziari nell'Unione, gli Stati membri promuovono*** |

***opportunità di formazione rivolte ai professionisti del diritto, quali i magistrati e gli operatori giudiziari a tutti i livelli, gli avvocati qualificati e le potenziali vittime di questo genere di procedimenti giudiziari, al fine di sensibilizzare in merito alle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica, alle garanzie procedurali contro di esse previste dalla presente direttiva, nonché in merito alle esigenze delle persone fisiche o giuridiche attive nella partecipazione pubblica.***

***2. Gli Stati membri provvedono affinché le opportunità di formazione siano estese alle persone fisiche e alle organizzazioni che concorrono alla partecipazione pubblica per fornire loro conoscenze specifiche al fine di riconoscere e rispondere di conseguenza ai procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Gli Stati membri provvedono affinché i procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica siano previsti, in particolare, all'interno dei programmi di studio nell'ambito del diritto e del giornalismo.***

***3. Gli Stati membri ricevono il sostegno della Commissione per agevolare la formazione e lo scambio di pratiche al fine di garantire, per quanto possibile, obiettivi e metodologie comuni a livello dell'Unione. A tale riguardo, dovrebbero garantire il coinvolgimento degli operatori della giustizia e delle loro associazioni professionali.***

***Articolo 18 quinquies***

***Sensibilizzazione***

***1. Gli Stati membri adottano misure adeguate, come campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte a tutti i pertinenti portatori di interessi del settore pubblico e privato e programmi di ricerca e istruzione, al fine di promuovere la conoscenza delle azioni legali strategiche tese a bloccare la***

***partecipazione pubblica e delle garanzie procedurali stabilite nella presente direttiva, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre notevolmente il rischio o la minaccia di tali azioni legali. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con tutti i pertinenti portatori di interessi.***

***2. Gli Stati membri forniscono sostegno e informazioni sulle attività di sensibilizzazione in merito alle strutture di sostegno esistenti a livello nazionale e dell'Unione, tra cui il riferimento ai punti focali nazionali che raccolgono e condividono informazioni sulle risorse disponibili, come pure sull'assistenza legale e sulle vie legali di difesa disponibili.***

***Articolo 18 sexies***

***Raccolta di dati***

***1. È opportuno che gli Stati membri, tenendo conto delle proprie disposizioni istituzionali in materia di statistiche giudiziarie, affidino a una o più autorità l'incarico di raccogliere e aggregare i dati relativi ai procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica avviati nella loro giurisdizione, nel pieno rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati.***

***2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri istituiscono un registro delle decisioni giudiziarie relative a questioni disciplinate dalla presente direttiva e dalla raccomandazione che l'accompagna. Tale registro è accessibile al pubblico, è fruibile gratuitamente e rispetta le norme nazionali e dell'Unione sulla protezione dei dati personali.***

**Emendamento 70**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 19 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 19 bis*** |
| | ***Applicazione nel tempo*** |
| | ***Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutti i procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, quali definiti all'articolo 3, punto 3, avviati o proseguiti al momento dell'entrata in vigore della legge nazionale di attuazione della presente direttiva e successivamente.*** |

**Emendamento 71**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 20**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti in merito all'applicazione della presente direttiva entro [***5*** anni dalla data di recepimento]. Sulla base delle informazioni fornite, entro e non oltre [***6*** anni dalla data di recepimento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione valuta l'evoluzione dei procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica e l'impatto della presente direttiva negli Stati membri. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica della presente direttiva. | Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti in merito all'applicazione della presente direttiva entro [***3*** anni dalla data di recepimento] ***e successivamente su base annua***. Sulla base delle informazioni fornite, entro e non oltre [***4*** anni dalla data di recepimento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione ***annuale*** sull'applicazione della presente direttiva. La relazione valuta l'evoluzione dei procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica e l'impatto della presente direttiva negli Stati membri. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica della presente direttiva. ***Tali relazioni sono rese pubbliche.*** |

**Emendamento 72**
**Proposta di direttiva**
**Articolo 20 – comma 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
| --- | --- |
| | ***La Commissione, sulla base dell'applicazione della presente direttiva sulle SLAPP nelle azioni civili intentate nell'ambito dei procedimenti penali e sulla base di altre informazioni disponibili, valuta se sia necessaria un'ulteriore azione nei confronti delle SLAPP nell'ambito dei procedimenti penali.*** |

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

| | |
|---|---|
| **Titolo** | Protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi (”azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica”) |
| **Riferimenti** | COM(2022)0177 – C9-0161/2022 – 2022/0117(COD) |
| **Commissione competente per il merito**<br>Annuncio in Aula | JURI<br>5.5.2022 |
| **Parere espresso da**<br>Annuncio in Aula | LIBE<br>5.5.2022 |
| **Commissioni associate - annuncio in aula** | 15.12.2022 |
| **Relatore(trice) per parere**<br>Nomina | Ramona Strugariu<br>12.1.2023 |
| **Relatore(trice) per parere sostituito(a)** | Anna Júlia Donáth |
| **Esame in commissione** | 22.3.2023 |
| **Approvazione** | 23.5.2023 |
| **Esito della votazione finale** | +: 51<br>–: 5<br>0: 4 |
| **Membri titolari presenti al momento della votazione finale** | Magdalena Adamowicz, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Malin Björk, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Annika Bruna, Damien Carême, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Yoncheva |
| **Supplenti presenti al momento della votazione finale** | Susanna Ceccardi, Gwendoline Delbos-Corfield, Loucas Fourlas, José Gusmão, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemec, Carina Ohlsson, Thijs Reuten, Paul Tang, Róża Thun und Hohenstein, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský |
| **Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale** | Marie Dauchy, Vlad Gheorghe |

## VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
## IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

| 51 | + |
|---|---|
| NI | Laura Ferrara |
| PPE | Magdalena Adamowicz, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Alessandra Mussolini, Emil Radev, Paulo Rangel, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský |
| Renew | Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Vlad Gheorghe, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein |
| S&D | Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Sylvie Guillaume, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemec, Carina Ohlsson, Thijs Reuten, Isabel Santos, Birgit Sippel, Paul Tang, Elena Yoncheva |
| The Left | Malin Björk, Clare Daly, José Gusmão |
| Verts/ALE | Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik |

| 5 | - |
|---|---|
| ECR | Patryk Jaki, Vincenzo Sofo |
| ID | Susanna Ceccardi, Nicolaus Fest |
| NI | Milan Uhrík |

| 4 | 0 |
|---|---|
| ECR | Assita Kanko |
| ID | Annika Bruna, Marie Dauchy, Tom Vandendriessche |

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti